PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl: 8.10
Fasc:N.128.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023 PROGETTO DI RIAVVIO ATTIVITÀ ESTRATTIVA DELLA CAVA DI PIETRA ORNAMENTALE, IN LOCALITÀ GILBA, NEL COMUNE DI BROSSASCO (CN).
PROPONENTE: ALPI CAVE S.A.S., VIA AZZOLINA N. 4, 06035 - GUALDO CATTANEO (PG).
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 06.11.2024 con prot. di ric. n. 83615, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della Ditta Alpi Cave S.a.s., con sede legale in Gualdo Cattaneo (PG), Via Azzolina n. 4;
- con nota provinciale prot. n. 84199 del 07.11.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 07 novembre al 06 dicembre 2024;
- con nota prot. n. 84198 del 07.11.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.8.i.2 *"Cave e torbiere fino a 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i.1)"* della L.R. 13/2023;
- in data 4 dicembre 2024, l'Organo Tecnico Provinciale, a seguito del contributo della Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere di cui alle note prot. ric. n. 99427 e 99446 del 30.12.2024, ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto;
- pertanto, con nota prot. n. 100071 del 31.12.2024 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA;
- con nota prot. ric. n. 40381 del 29.04.2025, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 30.04.2025 con prot. n. 41107;

AUTORIZZAZIONE/DINIEGO - N. Registro 2565 del 28/05/2025
Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO RISSO ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - con nota prot. di ric. n. 86945 del 20.11.2024 il **Comune di Brossasco** ha evidenziato che l'intervento avviene in area urbanistica propria, individuata da lungo tempo dal PRGC e, pertanto, ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
  - con note prot. di ric. n. 99427 e n. 99446 del 30.12.2024 la **Regione Piemonte** - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, acquisiti anche i pareri del Settore Tecnico Piemonte Sud, Settore Difesa del Suolo e del Settore Geologico, e considerate le problematiche evidenziate da quest'ultimo, inerenti alla compatibilità dell'attività estrattiva con lo stato di dissesto del versante, ha chiesto al Proponente di produrre la documentazione integrativa in merito, riservandosi di pronunciare un parere circa l'opportunità di assoggettare o meno il progetto a Valutazione d'Impatto Ambientale una volta acquisita tale documentazione.
  - Successivamente, a seguito delle integrazioni presentate, con nota prot. ric. n. 47171 del 20.05.2025 la **Regione Piemonte** - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, acquisiti nuovamente i pareri del Settore Geologico e Settore Difesa del Suolo, e considerato il precedente parere del Settore Tecnico Piemonte Sud, ha proposto di escludere il progetto dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.
- In data 20 maggio 2025 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale. L'istruttoria tecnica svolta nel corso dello stesso, in base alla documentazione integrativa fornita dal proponente e sulla base dei contributi citati, ha evidenziato quanto segue:

1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'attività estrattiva fu autorizzata nel 2005 dal Comune di Brossasco ai sensi della L.R. 69/78 (ora sostituita dalla L.R. 23/2016) e successivamente rinnovata nel 2010, per ulteriori 5 anni.
Considerato che la ditta non ha presentato ulteriori istanze di rinnovo l'autorizzazione è decaduta e per riprendere i lavori di coltivazione della cava di pietra ornamentale sarà necessario presentare una nuova istanza ai sensi della L.R. 23/2016.
Inoltre, dovranno essere presentate le seguenti istanze:
- autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;
- autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto presentato è volto alla ripresa dell'attività di coltivazione della cava, attuata attraverso l'estrazione del materiale in funzione anche dell'adeguata sistemazione morfologica del versante su cui insiste, sul quale sarà successivamente effettuato un recupero di tipo naturalistico.
Il progetto prevede l'asportazione di blocchi di materiale lapideo attraverso una coltivazione tipica di cava di versante, procedendo dall'alto verso il basso fino alla quota finale di progetto, per una volumetria complessiva lorda pari a circa 30.000 m^3. La coltivazione procederà a gradoni, con altezza pari a circa 10,00 m e pedate aventi larghezza minima di 4,00 m. L'attività di scavo comporterà l'arretramento dell'attuale versante e il suo contestuale ribassamento, sino a raggiungere una configurazione a n. 3 gradoni, aventi direzione NE-SO, ed un piazzale inferiore a quota 1.042,00 m s.l.m. con un'estensione di circa 1.500 m^2. L'intervento in progetto prevede, a conferma di quanto autorizzato in passato per il medesimo sito estrattivo, il recupero naturalistico dell'area in oggetto, mediante l'impianto di specie arboree e arbustive autoctone.
Al termine dell'attività estrattiva nell'area di cava potranno essere distinte tre unità ambientali:
Unità 1: aree subpianeggianti e pedate dei gradoni;
Unità 2: aree di scarpata;
Unità 3: duna di protezione
Le alzate dei gradoni saranno in roccia e su di essi non sarà possibile effettuare interventi di recupero.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO RISSO ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Complessivamente verranno messi a dimora 176 esemplari arborei e 240 arbusti.
La durata prevista per i lavori di coltivazione e di recupero ambientale è stata stimata, sulla base della capacità produttiva e dei piani economici della ditta istante, pari a 10 anni suddivisi in due quinquenni.

3. Dal punto di vista ambientale, dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Componenti biotiche
Per quanto attiene gli impatti sulle componenti biotiche (flora, vegetazione e fauna), si rileva come l'analisi effettuata dal proponente in merito all'avifauna sia basata unicamente su dati di letteratura molto datati (risalenti alla fine degli anni '80 del secolo scorso) e pertanto di scarsa utilità.
Oltre a ciò, la valutazione degli impatti sulla vegetazione avrebbe dovuto considerare anche la perdita dei servizi ecosistemici assicurati dalle aree boscate (ancorché costituite da formazioni pioniere) presenti sulle aree oggetto di trasformazione, per esempio in termini di biodiversità e capacità di cattura e stoccaggio del carbonio. Inoltre, non è stato trattato il tema del possibile insediamento di specie della flora alloctona nel sito estrattivo e lungo le vie d'accesso ad esso, favorite sia dalla presenza di aree nude che dal traffico dei mezzi.
Relativamente alla coerenza di quanto in progetto con il PTC della Provincia di Cuneo, si rileva come non sia stata verificata la possibile interferenza con gli elementi della rete ecologica provinciale individuata nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp", la cui documentazione è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30.06.2023 e costituisce, ai sensi dell'art. 1.7. delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientale relative ai piani e progetti insistenti sul territorio. Tali elementi non risultano tuttavia interessati dal sito estrattivo.

b) Recupero ambientale
In merito agli impianti arboreo-arbustivi prospettati, si reputa opportuno stralciare l'utilizzo di Fraxinus excelsior anche dall'unità ambientale III (duna di protezione) ed impiegare le entità arbustive previste per l'unità I in piccoli nuclei all'interno della matrice arborea, privilegiando, tra le specie proprie dell'ordine Prunetalia, rosacee ecologicamente adatte alla stazione (per esempio Prunus spinosa), in sostituzione del previsto nocciolo.
Relativamente al miscuglio per gli inerbimenti, si ritiene necessario arricchire la formulazione con almeno un'altra specie di leguminosa (famiglia attualmente rappresentata dal solo Lotus cornicu/atus) da utilizzare, con percentuali modeste (5-10% in peso), per differenziare la struttura verticale del cotico.
Per quanto attiene il monitoraggio della flora alloctona all'interno del sito estrattivo, è necessario, contrariamente a quanto prospettato dal proponente, che questo venga avviato già durante la fase di coltivazione del sito, al fine di prevenire l'insediamento e la possibile diffusione nelle aree circostanti di specie vegetali invasive. In merito alla gestione dei residui vegetali, occorre precisare che l'abbruciamento dei residui vegetali, richiamato dal proponente, è disciplinato dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. solo qualora non ricorrano le condizioni previste dal comma 6- bis dell'art. 182 del medesimo decreto e che con D.G.R. n. 9-2916 del 26/02/2021 la Regione Piemonte ha introdotto ulteriori disposizioni in materia.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 **"***Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO RISSO ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"*

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. ric. n. prot. di ric. n. 86945 del 20.11.2024 del **Comune di Brossasco**, e le note prot. di ric. n. 99427 e n. 99446 del 30.12.2024 e prot. ric. n. 47171 del 20.05.2025 della **Regione Piemonte** - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, comprensivo dei pareri del Settore Geologico, del Settore Difesa del Suolo, e del Settore Tecnico Piemonte Sud, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- L'intervento proposto consiste in una ripresa dell'attività estrattiva già a suo tempo autorizzata dal Comune di Brossasco ai sensi della L.R. 69/88, ora sostituita dalla L.R. 23/2016;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede del suddetto iter per l'ottenimento dell'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- in data 20 maggio 2025, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alle note prot. ric. n. 91668 del 06.12.2024 e 45479 del 14.05.2025, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 89777 del 02.12.2024, **ha unanimemente ritenuto che il progetto in oggetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023** in quanto, considerate le motivazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3, non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 06.11.2024 con prot. di ric. n. 83615, da parte del legale rappresentante della Ditta Alpi Cave s.a.s., con sede legale in Gualdo Cattaneo (PG), Via Azzolina n. 4, per le motivazioni e

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO RISSO ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

considerazioni sopracitate che qui si richiamano integralmente;

2. **DI STABILIRE** che, nella fase di redazione del progetto definitivo al fine del conseguimento dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:

   - Dovrà essere allegata la documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al richiedente, interessati dall'attività estrattiva per tutta la durata dell'intervento, compreso il periodo previsto per la realizzazione del recupero ambientale;
   - Dovrà essere predisposto il Piano di Gestione dei Rifiuti da estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008 in cui deve essere chiaramente indicata la destinazione finale della quota parte di materiale estratto non idonea agli utilizzi come pietra ornamentale;
   - L'area oggetto di istanza ex L.R. 23/2016 dovrà essere estesa al fine di ricomprendere tutte le aree compromesse dalla passata attività estrattiva; su tali aree, il progetto proposto dovrà prevedere, già nelle prime fasi di intervento, il completamento delle opere di recupero ambientale sulle aree non più interessate dalla coltivazione mineraria.

3. **DI STABILIRE** altresì, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali da *a*) ad *f*), secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, all'Autorità Competente e ad ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo, in particolare:

   a) relativamente al progetto di recupero del sito:
      - venga stralciato anche dall'unità ambientale III (duna di·protezione) l'utilizzo di Fraxinus excelsior, in virtù dell'elevata suscettibilità della specie all'ascomicete Hymenoscyphus fraxineus, e rivisto l'elenco delle specie arbustive da utilizzare in considerazione di quanto precedentemente esposto;
      - venga integrato il miscuglio previsto per gli inerbimenti come sopra illustrato. Relativamente all'inerbimento dei cumuli di terreno vegetale, si richiamano le indicazioni riportate nell'Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017;
   b) il monitoraggio della flora alloctona dovrà essere avviato contestualmente all'inizio dei lavori di coltivazione dello stesso e non, come indicato nella documentazione esaminata, in fase di recupero ambientale e non dovrà terminare prima della fine del periodo di manutenzione degli interventi a verde previsti. In merito a quest'ultimo aspetto, è necessario venga espressamente contemplata la possibilità di un suo prolungamento qualora gli esiti dell'attività dovessero evidenziare particolari problematiche riconducibili all'attività estrattiva. Il monitoraggio dovrà riguardare l'intera superfice del sito ed il suo perimetro esterno ed essere finalizzato a prevenire l'insediamento o l'ulteriore diffusione delle entità inserite nelle Liste nere di cui alla D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024, prevedendone la gestione attiva e, dove tecnicamente possibile, l'eradicazione, da attuare, ai sensi della D.G.R. n. 23-2975 del 29.02.2016, secondo le indicazioni fornite nelle schede monografiche (quando disponibili) redatte dal Gruppo di Lavoro regionale sulle specie vegetali esotiche e consultabili sul sito web della Regione Piemonte;
   c) per quanto attiene il monitoraggio degli interventi a verde, è necessario vengano ripartite per specie le fallanze osservate ed inserita, tra i parametri rilevati, anche la stima degli accrescimenti in altezza delle piante messe a dimora;
   d) mentre per gli impianti arboreo-arbustivi dovrà essere garantito il risarcimento integrale delle fallanze al termine di ogni stagione vegetativa durante il periodo di manutenzione, dovranno essere definite le soglie minime di attecchimento per gli inerbimenti, superate le quali si provvederà alla risemina/trasemina delle aree;
   e) prima della messa a dimora di alberi e arbusti, premesso che il progetto di recupero non fornisce indicazioni sulle caratteristiche del "suolo obiettivo", dovranno essere caratterizzati i principali parametri agronomici del c.d. "terreno vegetale" riportato sull'area, al fine di definire gli interventi ammendanti/correttivi necessari a risolvere o quanto meno mitigare eventuali criticità relative alla funzionalità dei suoli ricostruiti. I risultati delle analisi e la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dovranno essere trasmessi all'A.C. e all'ARPA a corredo della relazione illustrativa della prima campagna di

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO RISSO ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

monitoraggio degli interventi a verde;

f) contestualmente alla presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla L.R. 23/2016, dovrà essere presentato all'ARPA, e per informazione all'A.C., quanto segue:
   - la revisione del progetto di recupero ambientale che attesti il recepimento delle indicazioni di cui ai punti precedenti;
   - l'indicazione dei parametri agronomici del c.d. "terreno vegetale" utilizzato per il recupero dell'area che saranno oggetto di caratterizzazione per verificare la necessità di eventuali interventi correttivi;
   - un elaborato che, tanto per il monitoraggio della flora alloctona che per quello degli interventi di recupero ambientale, indichi le modalità di archiviazione dei dati raccolti, che per la flora esotica dovranno essere corredati dalla localizzazione in formato vettoriale (o csv) delle stazioni eventualmente rilevate. Tali modalità dovranno essere coerenti con le indicazioni riportate nelle linee guida predisposte in materia dall'ARPA e consultabili sul sito web della Regione Piemonte. Per il monitoraggio dell'esito degli interventi a verde, è necessario venga chiarito se i vari parametri verranno rilevati sull'intera superficie o all'interno di aree campione rappresentative. I risultati delle campagne di monitoraggio, corredati dalla descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese, dalla valutazione della loro efficacia e dall'indicazione delle modalità di smaltimento degli eventuali residui vegetali, dovranno essere trasmessi all'A.C. e all'ARPA con cadenza annuale, rispettando le medesime scadenze previste per la presentazione della relazione consuntiva di cui al OPGR 2 ottobre 2017 n.11/R (30 aprile di ogni anno).

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO RISSO ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.